

Il GE, letti i DL 11 e 18/2020, in relazione ai procedimenti assegnati alla sottoscritta; dispone

che gli esperti stimatori, i delegati e i custodi si atterranno alle direttive di seguito indicate;

1. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- Sino alla data del 30.6. 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove essa sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione.
- Ove tale termine non sia congruo in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

2. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.6.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.6.2020, ad
 eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal
 cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce,
 istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di
 danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

3. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

ei

Sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino al 30.6.2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 comma 6 DL 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In tale ipotesi sarà onere del custode notiziare il GE, con invio telematico, al fine della adozione dei provvedimenti più opportuni anche per le modalità e la tempistica.

4. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONITA DELEGATO. VENDITE GIA' FISSATE dal 23.3.2020 SINO AL 30 giugno 2020

Sia per le vendite fissate in Tribunale sia per quelle delegate si dispone che:

per tutte le vendite fissate successivamente al 22.3.2020 va disposto il differimento a data successiva al 30.6.2020, mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE a data che sarà indicata con nuovo avviso".

Le eventuali cauzioni vanno restituite:

Le Cancellerie e i delegati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;

in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

Il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avverrà esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anch'essa in modalità esclusivamente telematica.

In considerazione della difficoltà materiale, attesa l'esiguità del personale amministrativo in servizio, di procedere a notifica individuale del presente provvedimento, se ne dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Si dispone altresì la trasmissione a cura della Cancelleria all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Ingegneri, All'Ordine degli Architetti ed all'Ordine dei Geometri, tutti di Avellino.

Avellino 20.3.2020

TRIBUNALE AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

L'ASSISTENTE GIUDIZIANO Paolino CTCTAE IL GE Michela Palladino

TARIO